



Milano, 11 maggio 2022

Alla Presidenza del Consiglio Comunale
c.a. Gent.ma Presidente
Elena Buscemi

Ai Gruppi Consiliari

All'Area Presidenza del Consiglio Comunale
c.a. Gent.mo Direttore
Andrea Novaga

Via email

Oggetto: nuova formulazione dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53

Si evidenzia che con legge 29 luglio 2021, n. 108 è stata disposta la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale ha modificato l'art. 14 della legge n. 53/1990 in tema di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale.

In particolare, per quanto riguarda la competenza dei Consiglieri Comunali ad autenticare le sottoscrizioni in materia elettorale, referendaria e di iniziativa legislativa popolare, la nuova formulazione dell'art. 14 citato ha eliminato l'adempimento della preventiva comunicazione di disponibilità da inviare al Sindaco a cura del Consigliere che intendesse procedere alle autenticazioni.

Attualmente, pertanto, la potestà certificativa dei Consiglieri Comunali rispetto all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale, referendaria e di iniziativa legislativa popolare deve ritenersi "nativa", connessa quindi alla mera sussistenza del mandato elettivo. Ciascun Consigliere in carica può procedere alle autenticazioni in materia elettorale senza necessità di inviare alcuna comunicazione preventiva al Sindaco.

Si ricorda comunque per completezza di trattazione che tale potestà deve essere sempre esplicitata all'interno del territorio comunale.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

*Il Vice Segretario Vicario
Dott. Andrea Zuccotti
(firmato digitalmente)*

*Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua
(firmato digitalmente)*